

# COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

## ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. : 75 del 06/12/2012

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO.

L'anno duemiladodici, il giorno 06 del mese di Dicembre, alle ore 18:00, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1<sup>a</sup> convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali		Pres./Ass.	Consiglieri Comunali		Pres./Ass.
1	GNASSI ANDREA SINDACO	assente			
2	AGOSTA MARCO	presente	18	MAURO GENNARO	presente
3	ALLEGRI MASSIMO	presente	19	MAZZOCCHI CARLO	assente
4	ANGELINI FRANCESCO	presente	20	MORETTI GIULIANA	presente
5	ASTOLFI ALBERTO	presente	21	MOROLLI MATTIA MARIO	presente
6	BERTOZZI SIMONE	presente	22	MURANO BRUNORI STEFANO	presente
7	CAMPORESI LUIGI	presente	23	PAZZAGLIA FABIO	assente
8	CASADEI MARCO	assente	24	PETITTI EMMA	assente
9	CINGOLANI LILIANA	presente	25	PICCARI ENRICO	presente
10	DONATI SARA	presente	26	PICCARI VALERIA	assente
11	FRANCHINI CARLA	presente	27	PIRONI GIOVANNI	presente
12	FRATERNALI ABRAMO	presente	28	RAVAGLIOLI ALESSANDRO	assente
13	GALLO VINCENZO	presente	29	RENZI GIOENZO	presente
14	GALVANI SAVIO	presente	30	TAMBURINI GIANLUCA	presente
15	GIORGETTI ALESSANDRO	presente	31	TURCI DONATELLA	presente
16	GIUDICI ERALDO	presente	32	ZERBINI SAMUELE	presente
17	MARCELLO NICOLA	assente	33	ZOFFOLI GIOVANNA	presente

**Totale presenti n. 25 - Totale assenti n. 8**

Presiede TURCI DONATELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

OGGETTO: Approvazione regolamento delle procedure di affidamento di servizi per l'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio.

*Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.*

*Dichiarata aperta la discussione, si ha l'intervento del Vice Sindaco Lisi.*

*Entrano i Conss.: Mazzocchi, Petitti, Casadei, Piccari Valeria ed esce il Presidente del Consiglio Turci. Assume la presidenza il Vice Presidente Moretti.*

*Presenti n. 28 Consiglieri.*

*Prosegue la discussione ed intervengono i Conss.: Mauro, Zerbini, Astolfi, Tamburini, Murano Brunori, Franchini, Galvani, Zerbini.*

*Nel corso degli interventi escono i Conss.: Pironi, Giorgetti, Piccari Valeria, entra il Cons. Ravaglioli, escono i Conss.: Cingolani, Ravaglioli e durante l'intervento del Cons. Zerbini entra il Presidente del Consiglio che riassume la presidenza.*

*Presenti n. 25 Consiglieri.*

*Intervengono quindi i Conss.: Mauro, Casadei, Renzi, Casadei, Galvani, Donati, Renzi, Casadei, Franchini, il Vice Sindaco Lisi e per dichiarazione di voto i Conss.: Zerbini e Franchini.*

*Nel corso degli interventi escono i Conss.: Petitti, Giudici, Morolli, Mauro e Moretti ed entrano i Conss.: Pironi e Giorgetti.*

*Presenti n. 22 Consiglieri: Agosta, Allegrini, Angelini, Astolfi, Bertozzi, Camporesi, Casadei, Donati, Franchini, Fraternali, Gallo, Galvani, Giorgetti, Mazzocchi, Murano Brunori, Piccari Enrico, Pironi, Renzi, Tamburini, Turci, Zerbini e Zoffoli.*

*Il Presidente del Consiglio pone quindi in votazione l'emendamento aggiuntivo n. 1 presentato dal Cons. Tamburini alla proposta deliberativa in oggetto così formulato:*

*Nell'allegato regolamento Art. 2 alla fine del comma 1 al termine del 4<sup>o</sup> capoverso dopo le parole "... ed integrazioni che dovessero intervenire";*

*Aggiungere il testo allegato (All. n. 1 parte integrante).*

*Il Consiglio Comunale respinge l'emendamento con 19 voti contrari (PD – FdS – Rimini x Rimini - Italia dei Valori – PDL e Lega Nord), n. 3 favorevoli (Movimento 5 Stelle) e nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n. 22 Consiglieri presenti.*

*Il Presidente del Consiglio pone quindi in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dal Cons. Mauro alla proposta deliberativa così formulato:*

*Art. 2 – punto 2.*

*"L'individuazione dei soggetti da inserire può avvenire sulle basi di elenchi, comprendenti le varie tipologie di svantaggio, predisposti dalle Direzioni Servizi Educativi e Protezione Sociale, in collaborazione con il centro per l'Impiego e l'AUSL cittadina e le rappresentanze delle organizzazioni non profit operanti sul territorio."*

*L'emendamento viene respinto dal Consiglio con 17 voti contrari (PD – FdS – Rimini x Rimini e*

*Italia dei Valori), 1 voto favorevole (Lega Nord) e 4 astenuti (i Conss.: Renzi, Franchini, Camporesi e Tamburini), espressi per alzata di mano dai n. 22 Consiglieri presenti.*

*Viene infine posto in votazione il 2<sup>a</sup> emendamento sostitutivo presentato dal Cons. Tamburini alla proposta deliberativa in oggetto così formulato:*

*Nell'allegato regolamento Art. 9 alla fine del comma 3 sostituire la lett. b) con la seguente "cooperative di tipo B appena costituite o in fase di costituzione, avendo come capitale sociale non più di euro 5.000,00 (cinquemila).*

*Il Consiglio respinge l'emendamento con 15 voti contrari (PD – FdS – Rimini x Rimini), 3 voti favorevoli (Movimento 5 Stelle) e 4 astenuti (i Conss.: Giorgetti, Murano Brunori, Casadei e Renzi) espressi per alzata di mano dai n. 22 Consiglieri presenti.*

***Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.***

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge Regionale 02/2003, relativa alla promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTO il decreto legislativo 12 Aprile 2006 n° 163, Codice dei Contratti pubblici di lavori; servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTA la legge 8 Novembre 1991 n°381 che prevede che le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni dirette con le Cooperative Sociali di tipo B, in deroga al Codice degli Appalti, a condizione che il valore della convenzione sia inferiore alla soglia comunitaria;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti approvato con delibera di C.C. n. 42 del 10 aprile 2003;

RICHIAMATA la Relazione Previsionale e programmatica 2012-2014 che, in tema di politiche sociali, identifica la necessità di:

1. aumentare le opportunità di inserimento promuovendo la creazione di posti di lavoro e percorsi professionali individualizzati nell'ambito di affidamento di servizi e commesse pubbliche e private;
2. formalizzare in modo preciso e puntuale i rapporti fra i diversi attori del sistema in modo che ciascuno abbia chiaro il quadro dei vincoli e delle convenienze;
3. integrare la fase di reperimento delle opportunità occupazionali con quella di gestione dei progetti di inserimento assoggettandole ad un'unica regia;
4. un intervento regolamentare che: a) impegni tutte le strutture del Comune a ricercare e trovare spazi, all'interno dei servizi in affidamento a terzi, per estendere l'area degli inserimenti protetti; b) definisca le condizioni per rendere compatibile tale indicazione con la normativa in materia di affidamenti e contratti pubblici; c) definisca una chiara ed inequivoca dislocazione delle responsabilità di gestione dei processi coinvolti in un'ottica integrata;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n°174 del 3 luglio 2012 che detta disposizioni in materia di presa in carico, progettazione ed erogazione degli interventi socio-assistenziali per le

persone residenti nel Comune di Rimini che si trovano in particolari condizioni di svantaggio;

ATTESO CHE, secondo orientamenti dottrinari e giurisprudenziali consolidati, è in facoltà della stazione appaltante nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta complessiva valorizzare, in ottemperanza alla direttiva europea 2004/18 e del combinato disposto artt. 2 e 69 D. Lgs. 163/2006, le misure di inserimento lavorativo ed incremento dell'occupazione di soggetti svantaggiati, in quanto coerenti con l'oggetto del contratto e risposta concreta alle esigenze territoriali e sociali.

ATTESO CHE la principale finalità del Regolamento sopra richiamato è di favorire l'occupazione di soggetti svantaggiati appartenenti alle tipologie individuate dalla Legge 68/99, dalla Legge 381/91 e dai Regolamenti CE nonché dalla delibera della Giunta Comunale n°174 del 3 luglio 2012, negli appalti gestiti nella Pubblica Amministrazione disponendo che nelle gare per l'affidamento di servizi, accanto alle offerte economiche e tecniche, sia di norma valutato anche il progetto sociale presentato dai concorrenti;

VISTA la relazione del Direttore dei Servizi Educativi e di Protezione Sociale, del 30 ottobre 2012 prot. n. 164331;

RILEVATO CHE tale intervento regolamentare consente, unitamente ad altri strumenti, di dare sostanza e concretezza alla indicazione più rilevante, in tema di welfare locale, formulata nell'ambito dello stesso Piano Strategico, che punta al radicale superamento del welfare che guarda "alle condizioni di vita" per privilegiare la focalizzazione sulle capacità (welfare delle capabilities);

CONSIDERATO CHE il processo di ridefinizione delle politiche del Welfare e della coesione sociale, in particolare l'idea di favorire l'inclusione sociale delle persone svantaggiate attraverso opportunità lavorative costituisce alternativa alla permanenza o all'ingresso nel circuito assistenziale del disagio e delle difficoltà;

RITENUTA l'opportunità di adottare lo strumento regolamentare allo scopo di promuovere la creazione di spazi per l'inserimento socio-lavorativo di persone in condizione di svantaggio entro i limiti della potestà normativa esercitabile a livello comunale;

RITENUTA altresì l'opportunità di stabilire che le disposizioni contenute nel regolamento costituiscano atto di indirizzo per le società e gli enti soggetti al controllo analogo da parte del Comune;

DATO ATTO che il Comune non prevede contributi o altri sostegni economici nei confronti delle Ditte per gli inserimenti lavorativi di cui al presente Regolamento;

VISTO il parere favorevole espresso in data 30.10.2012 dal Responsabile della Direzione servizi educativi e di protezione sociale ai sensi dell'art. 49 D Lgs. n. 267/00 e s.m., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

DATO atto che non necessita il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'ente, ai sensi dell'art. 49 D.L. 267/2000 e s.m.;

VISTO il parere della I<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente in data 26.11.2012;

*Il Presidente del Consiglio esaurita la trattazione dell'argomento pone in votazione la proposta deliberativa;*

Esperita la votazione, in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: 20 voti favorevoli (PD – FdS -Italia dei Valori – Rimini x Rimini e Movimento 5 Stelle), nessun contrario e 2 astenuti (i Conss.: Renzi e Casadei) espressi dai n. 22 Consiglieri presenti;

#### DELIBERA

1- di approvare il Regolamento recante “REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO” allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”;

2- di dare atto che tale Regolamento è parte integrante e sostanziale del presente atto;

3 -di stabilire che le disposizioni contenute nel Regolamento costituiscono atto di indirizzo per le società e gli enti soggetti al controllo analogo da parte del Comune;

4- di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere di regolarità tecnica previsto dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, così come richiamato in narrativa e non è dovuto quello di regolarità contabile per le ragioni espresse in premessa;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA l'urgenza;

CON 20 voti favorevoli (PD – FdS - Italia dei Valori – Rimini x Rimini e Movimento 5 Stelle), nessun contrario e 2 astenuti (i Conss.: Renzi e Casadei) espressi per alzata di mano dai n. 22 Consiglieri presenti;

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

**COMUNE DI RIMINI****REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO****Articolo 1 - Finalità**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere l'inserimento socio-lavorativo di persone disabili e svantaggiate e in funzione di ciò definire, entro i limiti della potestà regolamentare esercitabile a livello comunale, una disciplina in materia di contratti per la fornitura di servizi che agevoli l'attivazione di percorsi occupazionali per dette persone.

**Articolo 2 – Persone in condizione di svantaggio**

1. Nel presente regolamento si definiscono in condizione di svantaggio e sono quindi beneficiari degli interventi previsti dal presente regolamento:

- i disabili ovvero persone affette da minorazioni fisiche, intellettive, psichiche, sensoriali, invalidi del lavoro e di guerra secondo i limiti definiti dalla L. 68/99, con diagnosi funzionale accertata da specifica Commissione sanitaria in base a criteri e modalità definite dal DPCM 13/01/2000;
- le persone di cui all'articolo 4 della Legge 381/1991;
- i soggetti individuati come svantaggiati dai Regolamenti vigenti dell'Unione Europea;
- i soggetti individuati come svantaggiati dalla delibera della Giunta comunale di Rimini n° 174/12 e dalla successive modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire;

2. L'individuazione dei soggetti da inserire può avvenire sulla base delle indicazioni del ***Gruppo di raccordo per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate***, costituito da:

- Impresa affidataria dell'appalto per la fornitura di beni o servizi,
- Comune – Direzione Servizi Educativi e Protezione Sociale (SEPS),
- Asl,
- Centro per l'impiego,
- Rappresentanza delle cooperative sociali di tipo B;
- Rappresentanza delle organizzazioni no profit che svolgono servizi per l'impiego;

3. Il Gruppo è coordinato dal responsabile della Direzione SEPS, o suo delegato.

**Articolo 3 – Condizioni per la attivazione degli inserimenti lavorativi**

1. Le strutture organizzative del Comune sono tenute a comunicare alla Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale (SEPS) gli appalti di servizi che intendono affidare a terzi, con esclusione di quelli con i quali si dovrà procedere ai sensi dei D.L. n. 52/2012 e D.L. n. 95/2012 convertiti rispettivamente nella L. n. 94 del 06/07/2012 e L. 135 del 07/08/2012, onde:

- a) operare la verifica circa la sussistenza delle condizioni organizzative e gestionali per attivare procedure negoziali o convenzioni caratterizzate dall'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio;
  - b) valutare la proporzione delle risorse umane da destinare ai percorsi di inserimento lavorativo;
  - c) valutare le specifiche categorie di svantaggio da inserire.
2. Nel caso adeguate condizioni sussistano, il contratto deve prevedere, oltre agli obblighi descritti nei successivi articoli, anche la previsione dell'impegno, da assumersi da parte dell'affidatario:
- i) di partecipare al gruppo di raccordo di cui al comma 2 dell'articolo precedente, conferendo tutte le informazioni necessarie a definire in sede preventiva natura e caratteristiche degli impieghi interessati dagli inserimenti lavorativi e periodicamente, in corso di esecuzione del contratto, a valutare l'andamento degli inserimenti stessi,
  - ii) di redigere per il personale svantaggiato, con la collaborazione dei Servizi sociali o sanitari territoriali, un progetto specifico individuale, che sarà oggetto di *accertamento ed ispezione da parte della DSEPS*.
3. Presso la Direzione SEPS è costituita una unità organizzativa dedicata che assolve alle funzioni di:
- a) operare le verifiche e le valutazioni di cui al primo comma del presente articolo;
  - b) fornire supporto tecnico-amministrativo nella stesura degli atti di gara e negoziali per quanto concerne gli aspetti legati all'inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio;
  - c) fornire supporto tecnico ovvero condurre direttamente la valutazione dei progetti di inserimento lavorativo presentati dall'affidatario dell'appalto secondo quanto previsto ai successivi articoli 7,8 e 9.

#### **Articolo 4 - Trattamento del personale destinatario dell'inserimento lavorativo**

1. I lavoratori in condizione di svantaggio inseriti dovranno essere inquadrati contrattualmente con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

#### **Articolo 5 - Subentri, nuovi affidamenti e rinnovi**

1. Qualora l'attuazione del progetto di inserimento lavorativo non sia conclusa, l'impresa chiamata ad eseguire una prestazione già oggetto di un contratto comprensivo dell'obbligo di inserimento lavorativo è tenuta ad assumere le persone svantaggiate ed appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro utilizzate dall'impresa precedente, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed il mantenimento delle condizioni contrattuali in essere qualora più favorevoli.

2. Per i contratti di fornitura di servizi a carattere continuativo, qualora non sia indicata dal bando l'obbligatorietà di applicazione di un CCNL che impegni il subentrante alla riassunzione dei lavoratori impiegati nel servizio, il progetto di

inserimento lavorativo dovrà indicare l'impegno ad assumere tutti i lavoratori svantaggiati inseriti nel servizio che risultino assunti a tempo indeterminato o determinato da almeno tre mesi prima della data di pubblicazione del bando.

3.

#### **Articolo 6 – Condizioni di esecuzione della fornitura**

1. Negli affidamenti per la fornitura di servizi, anche di importo superiore alla soglia comunitaria, gli atti di gara possono introdurre tra le condizioni di esecuzione l'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto con l'impiego di persone in condizione di svantaggio come individuate dall'articolo 2 del presente regolamento esplicitandone il contenuto nel bando di gara e nel capitolato d'oneri.

2. Il capitolato speciale d'appalto contiene l'indicazione della percentuale delle ore-lavoro attribuite all'inserimento lavorativo in misura complessiva non inferiore al **15%** delle ore utilizzate per l'esecuzione della prestazione.

#### **Articolo 7 - Progetto di inserimento lavorativo**

1. Le offerte tecniche dovranno contenere una sezione dedicata all'inserimento lavorativo.

2. Tale sezione dovrà comprendere le seguenti indicazioni:

- a) numero, tipologia e monte ore dei soggetti da inserire; mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti (tipo di contratto, livello, regime previdenziale, monte ore effettivo settimanale per le forniture di servizi e per l'esecuzione delle prestazioni);
- b) modalità e attività riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti, fatto salvo quanto previsto all'art. 2;
- c) obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo; azioni e modalità organizzative per il loro raggiungimento;
- d) modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane, percorsi formativi, con l'indicazione degli obiettivi perseguiti;
- e) metodologia di accompagnamento e sostegno delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro;
- f) composizione e professionalità della struttura preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo;

3. Quando l'offerta è presentata da imprese raggruppate o da consorzi essa contiene specificazioni in ordine alla parte di attività svolta da ciascuna singola impresa, coerente con le rispettive potenzialità operative.

#### **Articolo 8 - Valutazione dell'offerta caratterizzata da progetto di inserimento lavorativo**

1. All'offerta comprensiva di un progetto di inserimento lavorativo i punteggi sono così attribuiti:

- a) offerta tecnica, da 50 a 80 punti
- b) prezzo: da 20 a 50 punti.

Rispetto al totale dei punti assegnabili all'offerta tecnica la quota dei punti relativa al progetto di inserimento lavorativo è pari ai **due quinti**.

In ogni caso la sommatoria dei punteggi previsti dal bando deve essere pari a 100.

2. La valutazione della parte progettuale relativa all'inserimento lavorativo è effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- a) incidenza occupazionale (numero di persone e monte ore lavorativo inteso come ore lavorative di effettivo servizio) relativamente ai soggetti svantaggiati e disabili: da 8 a 14 punti
- b) azioni e modalità riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti, obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo, modalità organizzative per il loro raggiungimento: da 5 a 7 punti;
- c) modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane, percorsi formativi: da 5 a 7 punti;
- d) composizione e professionalità della struttura preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo: da 2 a 4 punti;

3. Della commissione di gara fa parte un esperto in inserimenti lavorativi designato dalla Direzione SEPS.

4. Per quanto concerne il prezzo, il punteggio massimo è assegnato all'offerta con il prezzo più basso, la quale costituisce parametro per la valutazione proporzionale delle restanti offerte secondo la seguente equazione:  $\text{punteggio} = (\text{punteggio del prezzo}) * A/B$ , dove A = importo minimo offerto; B = importo offerto in esame.

### **Articolo 9 - Convenzioni con cooperative sociali**

1. Per la fornitura di servizi di importo al di sotto della soglia comunitaria le strutture organizzative comunali interessate, in accordo con la Direzione SEPS, individuano gli ambiti in cui stipulare le convenzioni con le cooperative sociali ai sensi della Legge 381/1991 e della legislazione regionale vigente - con esclusione dei servizi socio sanitari ed educativi.

2. Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di servizi che presentino uno dei seguenti connotati:

- a) alta incidenza di manodopera;
- b) mansioni e/o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo delle possibilità di qualificazione professionale;

3. Le strutture organizzative comunali interessate inviano la richiesta di offerta, ove possibile, ad almeno cinque cooperative sociali o consorzi di cooperative in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo regionale-delle Cooperative Sociali;
- b) esperienza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione.

4. E' possibile interpellare un'unica cooperativa sociale, alla quale va comunque richiesta la presentazione del progetto di inserimento lavorativo, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) il valore dei servizi non superi Euro 10.000;

- b) ricorrano particolari condizioni di unicità del prestatore di servizio.
5. Le offerte contengono un progetto di inserimento lavorativo con gli elementi di cui all'articolo 7 del presente regolamento. Prevedono altresì un progetto tecnico relativo all'attività oggetto dell'appalto.
6. Per la valutazione del progetto di inserimento lavorativo le strutture interessate si avvalgono della consulenza di un esperto in inserimenti lavorativi designato dalla Direzione SEPS.
7. La valutazione del progetto di inserimento lavorativo avverrà con i criteri e l'attribuzione dei relativi punteggi indicati al precedente articolo.
8. La cooperativa sociale può subappaltare anche ad imprese ordinarie lo svolgimento di attività a scarsa incidenza occupazionale che comportino l'uso di macchinari o attrezzature di particolare complessità e prestazioni lavorative molto complesse o specialistiche, purché il valore di tali attività non superi il 10% dell'importo complessivo della convenzione.
9. Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

#### **Articolo 10 - Monitoraggio degli inserimenti**

1. Alla Direzione SEPS è demandata l'attività di monitoraggio complessivo degli inserimenti lavorativi effettuati dall'Amministrazione Comunale.
2. L'attività di monitoraggio è indirizzata alle seguenti finalità:
- a) favorire l'inserimento equilibrato delle diverse tipologie di soggetti svantaggiati;
  - b) verificare, anche in collaborazione con i servizi sociali e sanitari invianti, la congruenza tra mansioni attribuite e progetti di sviluppo delle autonomie dei soggetti da inserire;
  - c) rassegnare le informazioni raccolte al gruppo di raccordo di cui al secondo comma dell'articolo 2 del presente regolamento.
3. Ogni anno la Direzione SEPS predispose una relazione scritta sugli esiti dei monitoraggi effettuati e sull'applicazione del presente regolamento. Tale documento è sottoposto preliminarmente al tavolo di raccordo ed è finalizzato a valutare qualità e quantità degli inserimenti lavorativi nonché ad individuare proposte modificative del presente regolamento per migliorarne l'efficacia.

#### **Articolo 11 - Verifica dell'esecuzione dei contratti**

1. Alla Direzione SEPS è demandata la verifica dell'effettiva attuazione dei progetti di inserimento lavorativo presentati dagli aggiudicatari degli appalti di cui al presente regolamento con le seguenti modalità:
- a) individuate le persone da inserire, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere alla Direzione SEPS l'elenco di tutti i lavoratori inseriti unitamente al numero di matricola INPS ed a copia del modello CUD di ciascuno;
  - b) l'impresa aggiudicataria, entro sei mesi dalla stipula del contratto, dovrà inviare alla Direzione SEPS progetti individuali di inserimento lavorativo, nel rispetto della vigente normativa riguardante il trattamento dei dati personali;

- c) l'impresa affidataria è tenuta ad inviare annualmente alla Direzione SEPS una relazione sull'andamento degli inserimenti lavorativi realizzati;
- d) la Direzione SEPS verifica l'adempimento degli obblighi contrattuali, anche mediante colloqui sul luogo di lavoro con le persone interessate.
2. La violazione dell'obbligo di attenersi alla percentuale delle ore relative agli inserimenti lavorativi e di inserire la tipologia di soggetti contrattualmente prevista comporta la risoluzione del contratto.
3. La violazione degli altri obblighi relativi alla realizzazione del progetto di inserimento lavorativo comporta l'applicazione di una penale, da prevedersi nel capitolato speciale d'appalto in misura non inferiore al 2 per mille e non superiore al 2 per cento dell'importo del contratto. Il permanere dell'inadempimento per più di due trimestri comporta la risoluzione del contratto.
4. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto della disciplina generale delle assunzioni obbligatorie (Legge 68/1999 e s.m.i.). Le penalità indicate nei commi precedenti si applicano anche in caso di violazione di tale disciplina accertata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
-

Deliberazione di C.C. n. 75 del 06/12/2012

**PRESIDENTE**

F.to TURCI DONATELLA

**SEGRETARIO GENERALE**

F.to LAURA CHIODARELLI

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 13.12.2012.

Rimini li 13.12.2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
Laura Chiodarelli